

DECISIONE A CONTRATTARE
(Art. 59 DPCNR DEL 04/05/2005 n. 0025034)**OGGETTO: SERVIZIO TRASLOCO DEL MICROSCOPIO A FORZA ATOMICA AFM DELL'IFN (ISTITUTO DI FOTONICA E NANOTECNOLOGIE) DEL CNR, DALLA SEDE DI VIA CINETO ROMANO ALL'AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI ROMA 2**

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. I della legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 18 febbraio 2019 prot.n. 12030 n. 14 nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l'attività contrattuale, l'art. 59 intitolato "Decisione di contrattare";

VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (G.U. n. 91 del 19.04.2016) e s.mm. e ii.

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 del 7 agosto 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica", per le parti non abrogate dal decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;

VISTO il Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2021 – Approvato dal CdA del CNR nella seduta del 15.12.2020 con deliberazione n. 290/2020 – Verb. 422

VISTA la circolare CNR 28/2016, che richiama il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, rubricato "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124", nel quale è disposto all'art. 10, comma 3, che "Le disposizioni di cui all'art.1, commi 450 e 452, della L. 27 dicembre 2006 n.296, non si applicano agli enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca" e pertanto, le Unità Organiche e le strutture del CNR non sono obbligate a ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente collegati all'attività di ricerca;

VISTO l'art. 1, comma 130 della L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), con il quale, in caso di eventuale ricorso al MePA, viene innalzata a 5.000 euro la soglia per l'obbligatorietà del suo utilizzo, modificando quanto disposto dalla Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e quanto in precedenza stabilito dalle circolari CNR n. 24/2012 e 27/2012 relative a "Novità in materia di contratti pubblici";

VISTA la L. 241/1990 che stabilisce che "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza" oltre che l'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede tra l'altro, che l'affidamento dei contratti debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

CONSIDERATO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 che recita: comma 2 – Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: comma a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

CONSIDERATO che, nell'ambito della gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente, è stato programmato il trasferimento presso l'Area Territoriale di Ricerca di Roma 2 della sede di Roma dell'Istituto Fotonica e Nanotecnologie (IFN) e la conseguente dismissione dell'attuale sede IFN di Roma, situata in Via Cineto Romano;

CONSIDERATO che il Direttore Generale del CNR, con nota n. 0045575 24.06.2021, ha disposto che l'Area Territoriale di Ricerca di Roma 2 si occupi del trasloco di arredi, macchinari, impianti e quant'altro necessario al fine di consentire lo svolgimento delle attività di ricerca nella nuova sede;

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario trasferire quanto in oggetto dagli uffici della sede di Via Cineto Romano all'Area Territoriale di Ricerca di Roma 2;

VALUTATA e RITENUTA CONGRUA l'unica offerta richiesta n. 21092101 del 21.09.2021 alla Ditta "nTest Consulting & Services Srl", identificata con P.IVA 02588410411, che è specializzata nella gestione delle apparecchiature oggetto della presente Decisione a contrattare,

CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nella seguente voce dell'elenco:
13091 Trasporti, traslochi e facchinaggio, presente nel Bilancio di Area;

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010, che introducono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche;

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP);

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire quanto in oggetto mediante procedura di cui all'art. 36 del D.Lgs 50 del 18.04.2016 comma 2 lett. a) come modificato dal D.Lgs 56/2017 nel rispetto della massima concorrenzialità e nei limiti di importo stabiliti dagli artt. 35 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO che l'oggetto del presente Servizio è funzionalmente collegato all'attività di ricerca;

DISPONE

che le caratteristiche del Servizio che si intende affidare sono le seguenti: traslocare il microscopio a forza atomica AFM dell'IFN-CNR al fine della sua collocazione presso i nuovi Uffici IFN realizzati nell'Area Territoriale di Ricerca di Roma 2;

- di nominare, quale responsabile unico del procedimento, in base all'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il **Sig. Luca Pitolli**, che possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;
- di nominare quale Direttore dell'esecuzione del Servizio e supporto al RUP, la **Sig.ra Giorgia Lupo**;
- di procedere con la tipologia di appalto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., affidamento diretto motivato alla Ditta:
- **nTest Consulting & Services Srl – Sede Legale Via Corelli, 5 – 61032 Fano (PU) P.IVA 02588410411**
- di dare atto che la spesa complessiva presunta ammonta ad € 2.500,00, IVA esclusa;
- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno:
 - esecuzione del contratto: entro due settimane a decorrere dalla data di stipula,
 - luogo di svolgimento: da Via Cineto Romano a Via del Fosso del Cavaliere, 100 – 00133 Roma,
 - modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dall'emissione della fattura elettronica, previo verifica di regolare esecuzione del Servizio,
 - cauzioni e penali: non previste in considerazione della natura della presente acquisizione;
 - garanzia: di legge.
- che sia impegnata la spesa prevista di € **3.050,00** compresa IVA al 22%, nella seguente voce dell'elenco:
13091 Trasporti, traslochi e facchinaggio, gae p0000353 anno 2021
- che siano avviate le azioni per la verifica del possesso dei requisiti generali inerenti l'operatore economico affidatario, a cura degli uffici amministrativi dell'Area della Ricerca di Tor Vergata, previsti per la presente tipologia di Servizi.
- che siano avviate le azioni per la verifica del possesso dei requisiti speciali inerenti l'operatore economico affidatario, a cura del RUP, previsti per la presente tipologia di Servizi.

Il Responsabile dell'Area Territoriale di Ricerca di Roma 2

Luca Pitolli